

## Titolo II Organi collegiali (\*)

### Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli OCCC

- 1.1 Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, coordinandole con quelle degli altri OCCC. All'inizio di ogni anno scolastico ciascun OC dovrà predisporre un calendario di massima delle riunioni.
- 1.2 La convocazione degli OCCC deve essere disposta con congruo preavviso (di massima non inferiore ai 5 giorni) rispetto alla data delle riunioni.
- 1.3 A discrezione di chi presiede la seduta dell'OC può essere indetta una convocazione straordinaria senza preavviso dei 5 giorni.
- 1.4 La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
- 1.5 Di ogni seduta dell'OC viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro.
- 1.6 Nel caso in cui non vengano discussi tutti i punti all'odg, la seduta viene aggiornata senza necessità di ulteriore convocazione ufficiale.

### Art. 2 - Elezione di organi di durata annuale

- 2.1 Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, (Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe) hanno luogo in ogni plesso scolastico possibilmente entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
- 2.2 Hanno diritto al voto i genitori di tutti gli alunni frequentanti.
- 2.3 Le elezioni sono gestite dai genitori stessi che devono provvedere alla costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori per classe).
- 2.4 L'orario per le elezioni viene fissato tenendo conto il più possibile degli impegni di lavoro dei genitori.

### Art. 3 - Consigli di intersezione/interclasse/classe

- 3.1 I consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un insegnante suo delegato.
- 3.2 Il consiglio si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi.
- 3.3 Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 3 del DPR31 maggio 1974 n. 416.

### Art. 4 - Consiglio di istituto

- 4.1 Il Consiglio d'Istituto dell'IC di Sommacampagna ha fissato la sua sede presso la Scuola Primaria "don Lorenzo Milani".
- 4.2 All'inizio di ogni mandato il Consiglio d'Istituto stabilisce il giorno e l'ora fissato per le riunioni ed il calendario di massima.
- 4.3 La convocazione può avvenire su richiesta del Presidente oppure su richiesta del presidente della Giunta o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
- 4.4 La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.
- 4.5 I genitori, gli insegnanti ed il personale ATA non eletti possono partecipare alle riunioni del Consiglio come uditori, in numero congruo alla capienza del locale della riunione. Qualora il Consiglio discuta di questioni relative a persone gli uditori dovranno lasciare la seduta. Qualora il loro comportamento non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori il Consiglio verrà sospeso e la seduta ripresa in forma non pubblica.
- 4.6 I rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto possono convocare i rappresentanti di classe/sezione di tutti gli ordini di scuola dei vari plessi.
- 4.7 La convocazione del Consiglio di Istituto sarà effettuata con mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, mediante pubblicazione all'albo on-line della scuola e affissione nelle bacheche esterne.

### Art. 5 - Assemblee genitori

- 5.1 Le assemblee dei genitori possono essere di classe/sezione, di plesso o di Istituto; hanno carattere consultivo e propositivo. Eventuali proposte o istanze votate a maggioranza devono essere comunicate al Consiglio d'Istituto che è l'unico organo con potere deliberativo.
- 5.2 L'assemblea di classe/sezione è convocata dai genitori rappresentanti di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei genitori della classe, fuori dell'orario delle lezioni.
- 5.3 Le assemblee di plesso sono convocate dai rappresentanti dei genitori eletti nelle classi o nelle sezioni del plesso stesso.
- 5.4 Le assemblee di Istituto possono essere convocate dalla maggioranza dei genitori eletti nei Consigli di Intersezione, Interclasse, classe dell'Istituto, o da 300 genitori di alunni frequentanti che ne facciano richiesta, o dai genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.
- 5.5 Quando si svolgono nei locali delle scuole dell'Istituto, la data e l'orario dello svolgimento delle assemblee devono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.
- 5.6 Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe/sezione, del plesso e dell'Istituto.
- 5.7 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
- 5.8 Il Dirigente Scolastico, dopo aver concordato con i rappresentanti dei genitori data e modalità di svolgimento delle assemblee, informerà gli insegnanti di classe perché ne diano comunicazione ai genitori degli alunni con le modalità concordate.
- 5.9 Ogni assemblea elegge al suo interno un presidente ed un verbalizzatore.

#### Art. 6 - Comitati genitori

- 6.1 I rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe possono costituire un comitato dei genitori dell'Istituto (DL 297/94 art. 15.2)
- 6.2 Il Comitato, nominato un presidente, deve, nella prima seduta, approvare uno statuto da comunicare successivamente al Consiglio d'Istituto per conoscenza.
- 6.3 Qualora le riunioni di detto comitato si debbano svolgere in locali delle scuole, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse deve essere concordato, di volta in volta, col Dirigente Scolastico.
- 6.4 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
- 6.5 Il Comitato ha carattere consultivo e propositivo; eventuali istanze o proposte devono essere inoltrate al Consiglio d'Istituto che è l'unico organo deliberante.

#### Art. 7 - Pubblicità degli atti

- 7.1 Di norma le informazioni sugli organi collegiali e la pubblicità degli atti degli stessi devono essere presentati in Segreteria per ottenere l'approvazione del Dirigente Scolastico prima di essere distribuiti ai genitori tramite gli alunni.
- 7.2 I rappresentanti di classe/sezione possono distribuire solo comunicazioni riguardanti la classe che rappresentano previo accordo con le insegnanti di classe o il coordinatore e previa presa visione della comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.
- 7.3 La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, avviene mediante pubblicazione all'albo on line d'Istituto, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
- 7.4 La pubblicazione on-line avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
- 7.5 I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti ai sensi del regolamento di accesso agli atti amministrativi.
- 7.6 Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

(\*) GLI ORGANI COLLEGIALI (OO.CC.) PREVISTI DAI DECRETI DELEGATI D.P.R. 31 /05/ 1974 n. 416 hanno competenza propositiva nei confronti dei Collegi Docenti e del Consiglio d'Istituto.

#### CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE, DI CLASSE

Ordine di scuola	Organo collegiale	Componenti	n. genitori eletti previsti per legge	<b>Incontri previsti</b>
Dell'infanzia	Intersezione tecnica ordinaria	Tutti i docenti di plesso docenti + genitori rappresentanti	1 per ogni sezione eletto dai genitori	Ogni due mesi
Primaria	Interclasse tecnica ordinaria	Tutti i docenti di plesso docenti + genitori rappresentanti	1 per ogni classe eletto dai genitori	Ogni due mesi
Secondaria 1° grado	Consiglio di classe tecnico C. classe aperto	Docenti di classe docenti + genitori	4 genitori eletti per classe	Ogni due mesi

Tre sono i collegi di sezione:

- Collegio Docenti scuola dell'Infanzia
- Collegio Docenti scuola Primaria
- Collegio Docenti scuola Secondaria di 1° grado.

Ciascun collegio ha possibilità di convocazione separata ed ha competenza deliberativa in materia tecnica e didattica.

Con la costituzione dell'Istituto Comprensivo le deliberazioni in materia di POF spettano al Collegio Docenti Unitario o Plenario.

Consiglio d'Istituto

E' formato da:

- Dirigente Scolastico (membro di diritto)
- 8 docenti
- 8 genitori
- 2 ATA

E' l'organo collegiale che ha potere deliberativo in materia economico-amministrativa e di organizzazione scolastica (orari, calendario, utilizzo degli spazi, concessioni di questi in uso ad altri, autorizzazioni di visite guidate, ecc.)

Nella prima riunione vengono eletti 1 docente, 2 genitori, 1 ATA quali componenti della giunta esecutiva della quale fanno parte di diritto il DS e il DSGA.